

ORIGINALE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI NORCIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- 2/19	SENT. Ing.
N. 2/19	Pres. Gen.
N. 4/20	CRON.
N. 4/20	Rep.

2/20

Il Giudice di Pace Avv. Mauro Vergine ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G.A.C. 2/19 promossa da 16/01/19, la Sig.ra Di

DI CURZIO NUNZIA, (C.F.: DCRNNZ75H44B948Q), residente in Cascia (PG), rappresentata e difesa in forza di delega stesa a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Endrio Coccia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Norcia, Via delle Cascine n. 1;

ATTRICE

Contro

COMUNE DI CASCIA (C.F.: 8400240540), con sede in Cascia (PG), Piazza Aldo Moro n. 3, in persona del Sindaco p.t. Dott. Mario de Carolis, giusta delibera del C.C. 182 del 06/12/18, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Carnevali con studio in Roma Viale B. Buozzi n. 19, giusta delega stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

Oggetto: pagamento somma di € 4.000,00, oltre IVA se dovuta, oltre interessi legali dal sinistro all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio;

Conclusioni dell'attrice:

"Voglia l'Ill.mo G.d.P. adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare il medesimo Comune di Cascia, in persona del legale rappresentante p.t. per le causali di cui in premessa, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 4.000,00, oltre IVA se dovuta, o quella diversa minore somma che risulterà equa e di giustizia, oltre agli interessi legali dal sinistro all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio...".

Conclusioni del convenuto:

"Voglia l'Ill.mo G.d.P. adito, preliminarmente accertare e dichiarare la mancata prova del fatto storico, della relativa dinamica e del nesso di casualità con i lamentati danni e, per l'effetto rigettare la domanda. Nel merito accertare e dichiarare l'esclusione di responsabilità del custode per riconducibilità dell'evento alla condotta della danneggiata e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea; in via gradata accertare e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivamente oneroso, non provato e non dovuto, riducendo

Comune di Cascia prot. n. 0001165 del 21-01-2021

l'eventuale risarcimento nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(Ex Art. 132 2° comma n. 4 C.C.P.)

FATTO:

Con atto di citazione del 24/09/2018, depositato in Cancelleria il 16/01/19, la Sig.ra Di Curzio Nunzia come sopra rappresentato e difeso conveniva in giudizio il Comune di Cascia, per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 4.000,00, oltre IVA de dovuta, o quella diversa minore somma che risulterà equa e di giustizia, oltre agli interessi legali dal sinistro all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio. L'attrice asseriva che nella mattina del 24/01/18 alla guida della propria Fiat Panda Tg. CW441EJ si trovava a transitare nel Comune di Cascia, nella strada che conduceva dalla Fraz. di Palmaiolo a Cascia quando, improvvisamente appena uscita dal centro abitato di Palmaiolo finiva con la ruota anteriore dx in una profonda buca non segnalata né tanto meno protetta che gli faceva perdere il controllo del mezzo ed anche a causa del fondo stradale ghiacciato finiva la propria corsa sul ciglio della strada urtando degli arbusti. Nonostante la prudente condotta di guida e la manovra di emergenza attuata il conducente dell'auto nulla poteva fare per evitare l'impatto con la buca. Dell'accaduto veniva redatta relazione da parte del Comando dei Vigili del Comune di Cascia. In conseguenza del sinistro la vettura dell'attrice riportava danni materiali per € 4.000,00 circa oltre IVA. Risultava evidente come i danni subiti dall'attrice erano diretta conseguenza della presenza della buca non segnalata e non adeguatamente protetta nonché del fondo stradale ghiacciato. Era altresì evidente la responsabilità del Comune nella causazione del sinistro quale soggetto tenuto alla manutenzione della strada. Lo stesso ente dopo il sinistro occorso all'attrice ed ad altri utenti della strada aveva provveduto a ripristinare il manto stradale chiudendo le relative buche in maniera provvisoria. Sulla scorta di quanto affermato dalle recentissime pronunce della Cassazione la responsabilità in tema di insidia stradale era soggetta all'applicazione della "responsabilità aggravata" prevista dall'art. 2051 C.c.. Nonostante le richieste inoltrate, il Comune di Cascia non aveva ancora provveduto a risarcire i danni subiti dall'attrice.

Concludeva come detto ed effettuava le produzioni descritte in atto.

Con comparsa del 07/12/18, depositata in Cancelleria il 13/03/19, si costituiva il Comune di Cascia come sopra rappresentato e difeso il quale contestava il fatto storico, la dinamica dell'evento e nesso di causalità con i lamentati danni incerti e non provati. Non sussistevano validi elementi probatori attestanti l'effettivo accadimento dannoso, la relativa

dinamica del sinistro ed il nesso di causalità con i lamentati danni. In primis si evidenziava che l'attrice non aveva reso noto su quale strada si sarebbe verificato l'evento, avendo genericamente indicato il luogo con la dicitura "la strada che conduce dalla Fraz. di Palmaiolo a Cascia". Tale dicitura non era certamente sufficiente a identificare il luogo del presunto evento, derivandone non poca difficoltà a controdedurre sulla domanda. Inoltre si faceva presente che nessun testimone assisteva all'evento ed gli agenti giungevano sul posto a sinistro già avvenuto. Infine non era stato indicato l'orario del sinistro. Il Comune affermava inoltre l'esclusione di responsabilità del custode per i riconducibilità dell'evento alla condotta della danneggiata. Passando al merito della vicenda si evidenziava che qualora la danneggiata avesse adottato le opportune cautele di guida avrebbe certamente previsto ed evitato l'impatto. Si evidenziava che per stessa ammissione dell'attrice l'evento si verificava "appena uscita dal centro abitato", derivandone che sul tratto vigeva il limite di velocità a 50K/h tenuto conto del mezzo, all'arrivo degli agenti, risultava posizionato oltre 50 mt. dopo la presunta insidia, appariva evidente che il suddetto limite non era stato rispettato. Si rileva inoltre che l'evento sarebbe asseritamente avvenuto la mattina del 24/01/18 allorquando sussisteva una piena visibilità da luce solare. Visionando le foto allegate risultava che il tratto di strada appariva rettilineo e pianeggiante con assenza di qualsivoglia ostacolo tale da occultare la visibilità del manto stradale. Fatto salvo che un veicolo in regolare stato di manutenzione non poteva subire danni di tale entità per essere semplicemente passato sopra una buca, si evidenziava che il mezzo viaggiava ad una velocità ben superiore a quella consentita, non potendosi in altro modo spiegare un sobbalzo e successivo danneggiamento di tale genere. La strada in oggetto appariva altresì di natura molto stretta e richiedeva un'attenzione superiore alla media. Si rilevava che il presunto luogo del sinistro a contrario di quanto ex adverso asserito, risultava privo di qualsivoglia insidia tale da poter provocare danni di tal genere. In sintesi, quanto più la situazione di possibile pericolo era suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso, tanto più doveva considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompeva il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Si affermava altresì che il quantum era eccessivo non provato e non dovuto. La domanda appariva infondata in quantum risultando eccessivo. Si evidenziava che i danni derivavano dalle valutazioni soggettive ed unilaterali rese da consulente di fiducia di parte attrice chiaramente prive di valore probatorio. La documentazione prodotta non costituiva prova dell'effettivo danno subito in rapporto causale con l'evento per cui era causa, spettando a parte attrice

dimostrare tale rapporto ed in mancanza di rigorosa prova non poteva ritenersi giustificata e risarcibile qualsiasi somma riportata in fatture, preventivi o stime unilaterali (Cass. 266963/13). Vi era di più, nelle riparazioni che andavano effettuate sui veicoli a seguito di incidenti, bisognava distinguere quelle effettivamente necessarie, le sole che andavano considerate, da quelle che non avevano tale carattere, ma erano ritenute migliorative e pertanto non erano collegabili in modo causale con i danni prodotti nel sinistro.

Concludeva come detto ed effettuava le produzioni descritte in atto.

Alla prima udienza del 30/01/2019 compariva il procuratore di parte attrice e la causa veniva rinviata al 27/02/19 per la richiesta dei mezzi istruttori. Così alla successiva udienza veniva ammessa la prova documentale e la prove per testi richiesta. All'udienza del 26/06/19 si dava atto della costituzione dell'assicurazione convenuta e venivano escussi 3 testimoni, così la causa veniva rinviata per conclusioni al 29/01/2020 autorizzando le parti al deposito di note di discussione sino all'udienza. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO:

Dalle risultanze istruttorie si afferma la piena fondatezza della domanda attorea, infatti (alcuni) testi confermano la dinamica del sinistro e quindi è risultato vero che l'auto dell'attrice incappava in una buca profonda e non visibile per effetto dello stato superficiale di ghiaccio che si era formato; i testi confermano anche le foto in atti. Le foto del pneumatico del mezzo presenta la tipica lesione da colpo inflitto conseguente di un profondo dislivello e quindi viene affermato che può confermarsi come vera la versione di parte attrice con la circostanza di luogo, di tempo, persone e cose dedotte in citazione e descritte in fatto, alle quali per brevità si fa riferimento.

Viene valutato quale indizio e quindi quale elemento contrario alla convenuta, la circostanza che dopo il sinistro si sia provveduto alla chiusura della buca.

Si ravvisa quindi la responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051 C.c. tenuto alla custodia diligente del bene "strada" che non ha provato l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore né vi sono state altre apprezzabili affermazioni, mirate a provare la interruzione del nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso (come ad esempio poteva essere la presenza di un'adeguata segnaletica di pericolo).

Venendo al quantum, anche esso è risultato provato, stando alla istruttoria espletata sia come prova documentale che come prova testi (in particolare dal teste Pintus Roberto). Si osserva poi la mancanza di prove mirate a contrastare dette risultanze.

Quindi sopra ogni ragionevole dubbio parte convenuta viene condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 4.000,00 oltre IVA (l'IVA è dovuta ancorché il

Comune di Cascia prot. n. 0001165 del 21-01-2021

prezzo non sia stato pagato perché si ritiene verrà pagato) a titolo di risarcimento del danno.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri nella fascia di riferimento fino ad € 5.200,0 e nel valore medio.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nella causa promossa Di Curzio Nunzia contro il Comune di ^{CASCIA} Norcia in persona del Sindaco p.t. ed in accoglimento della domanda attorea, condanna quest'ultimo al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 4.000,00 oltre IVA, per le causali di cui in atti, nonché interessi legali dalla costituzione in mora all'effettivo saldo.

Condanna altresì il convenuto a rifondere in favore dell'attrice le spese del presente giudizio che liquida in € 138,00 quanto alle effettive ed € 1.205,00 quanto al compenso professionale, oltre spese generali 15%, nonché IVA e CAP come per legge.


Norcia, 05/02/2020

IL GIUDICE DI PACE

P.Q.M.

Depositato il 28/02/20

Ufficio del Giudice di Pace di Norcia



IL GIUDICE DI PACE

Depositato il 28/02/20

Ufficio del Giudice di Pace di Norcia